

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2025, n. 027/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.**

---

**Regolamento abrogato da art. 57, c. 1, lett. i), DPReg. 5/12/2025, n. 0125/Pres. (B.U.R. 17/12/2025, n. 51), a decorrere dall'1/1/2026.**

- |         |   |
|---------|---|
| Art. 1. | Ammissibilità delle spese   |
| Art. 2. | Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 |
| Art. 3. | Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 |
| Art. 4. | Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 |
| Art. 5. | Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 |
| Art. 6. | Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 |
| Art. 7. | Abrogazioni   |
| Art. 8. | Norme transitorie   |
| Art. 9. | Entrata in vigore   |

Art. 1  
(*Ammissibilità delle spese*)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), è inserito il seguente:

<< Art. 2 bis  
(*Ammissibilità delle spese*)

1. Sono ammissibili, in regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023, le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio di ciascun anno, anche se effettuate prima della presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e ove non diversamente previsto dallo stesso.

2. Le spese sostenute ai sensi del comma 1 sono comprovate da documenti fiscalmente validi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi disciplinati dal presente regolamento anche ai fini della presentazione della domanda. >>.

Art. 2  
(*Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017*)

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 le parole: <<, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda>> sono sopprese.

Art. 3  
(*Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017*)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 le parole: <<, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo>> sono sopprese.

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: <<Le domande di contributo >> sono inserite le seguenti: << relative all'iniziativa a cui si riferiscono>>;
- b) le parole: <<prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di terzo settore>>.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed>> sono sopprese;
- b) le parole: <<prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, da 16 a 21, oppure>> sono sopprese.

2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<contabile o bancaria>> sono sopprese;
- b) le parole: <<e inequivocabile>> sono sopprese.

Art. 6

*(Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)*

1. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è abrogata.
- b) alla lettera c) le parole: <<in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31>> sono sostituite dalle seguenti: <<in date diverse da quelle ammesse ai sensi del presente regolamento>>.

Art. 7

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 198/2017:

- a) Art. 24 (Soggetti beneficiari);
- b) Articolo 25 (Iniziative finanziabili e spese ammissibili).

Art. 8  
*(Norme transitorie)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le modifiche ivi previste.

2. Ai sensi del comma 1, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi e finanziamenti concessi sino al 31 dicembre 2024 e per i quali non è ancora stato adottato il decreto di liquidazione.

Art. 9  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.